

A 18	Concessione per derivazione d'acqua
------	-------------------------------------



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

14 MAG. 2014

Protocollo N°

203681 /

Classifica

Allegati N°

Oggetto: T.U. 11.12.1993, n. 1775 – L.R. 13.04.2001 n. 11. Istanza in data 04.08.2000 per concessione di derivazione d'acqua mod. 0.01800 da Falda sotterranea in comune di LONIGO per uso Igienico e assimilato. -Invio atti concessori - Pratica n° 1424/AG

→
Alla Ditta: **Az. Agr. Muraro Nicola
e Muraro Roberto S.S. Società Agricola**
Via Romola n°1
36045, LONIGO (VI)

e p.c.

Alla Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 – VENEZIA

All'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico
Cannaregio 4314
Palazzo Cà Michiel dalle Colonne
30131 – VENEZIA

Al Sig. Sindaco
del Comune di
36045 LONIGO

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
Via Ferraretta, 20
36071 ARZIGNANO

All'ARPAV
Dipartimento Regionale
per la Sicurezza del Territorio
Unità Operativa Rete Idrografica Regionale
Via Del Candel, 65
32100 – BELLUNO

Si comunica che con decreto n. 221 in data 23.04.2014, esecutivo, è stata assentita la concessione di derivazione d'acqua in oggetto evidenziata.

Si trasmettono copia del Decreto di concessione e originale del Disciplinare contenente le condizioni per l'uso della concessa derivazione.

Copia autentica del Decreto di concessione potrà all'occorrenza essere rilasciata dallo scrivente Ufficio in qualsiasi momento, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Agli Enti che leggono per conoscenza si trasmette copia del Decreto.

Con l'occasione si fa presente alla Ditta che, vista la DGRV n. 3501/2003, dovrà inviare la denuncia annuale di prelievo d'acqua all'Arpav in indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Giardinelli

ADEMPIMENTI EX ART. 4 E 5 L. 241/90:
Ufficio Derivazioni d'acqua.
Resp. procedimento Ing. Nicola Giardinelli
Resp. Istruttoria Geom. Francesco Norbiato
Istruttore: RASI Monica - Tel. 0444/337874

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza

Contrà Mure S. Rocco, 51- Vicenza - Tel. 0444/337811 - Fax 0444/ 337867

mail: geniovi@regione.veneto.it - Fax 0444/ 337867 - forestalevi@regione.veneto.it - Fax 0444/ 337097

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Decreto N 221 del 23 APR. 2014



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza

Oggetto: concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006.
Pratica n. 1424/AG

NOTE PER LA TRASPARENZA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola
T.U. 11/12/1933, n.1775
Istanza della ditta in data 04.08.2000 prot. n. 13169/45 del 19.12.2000

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza in data 04.08.2000 della ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01800 pari a (l/sec.1.80);

VISTO il disciplinare n. 81 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19/02/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

DECRETA

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola C.F. n.03055190247 con sede a LONIGO, Via Romola il diritto di derivare, mod. medi 0.01800 pari a (l/sec.1.80) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/02/2014 n. 81 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di € 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Data 23 APR. 2014

f.to IL DIRETTORE
Dott. Ing. Marco Dorigo

Modello b – copia
NM/mr

ATTO N. 81 DEL 19 FEB. 2014



REGIONE DEL VENETO
SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO chiesta dal Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola (P. IVA. 03055190247) con istanza in data 04.08.2000. Pratica n. **1424/AG**

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO, in base alla quale viene stabilito il canone, è fissata nella misura media pari a moduli 0.01800 (l/sec. 1.80) come definito nella documentazione tecnica. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso Igienico e assimilato.

**ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA
DERIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA**

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora a proprio giudizio insindacabile essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con il buon regime della risorsa idrica, e con eventuali nuove opere da eseguire alla difesa della risorsa medesima e ciò senza che possano essere vantate pretese di indennizzi. Affinchè possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, il concessionario provvederà ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo. Di conseguenza si impegna a consentire e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione dei funzionari dell'Amministrazione concedente. Inoltre, qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, distribuite mediante strutture consortili o comunali, il concessionario sarà tenuto a dotarsene in alternativa alla presente derivazione. Nel caso si tratti di pozzi finestrati sia in falda freatica, che in falde profonde, il concessionario dovrà

provvedere ad eseguire lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica. Nel caso si debba mantenere l'emungimento da più falde (compatibilmente con le esigenze di tutela e protezione degli acquiferi profondi) è tenuto a separare i prelievi, eliminando le interconnessioni idrauliche tra le diverse falde e adottare tutte le precauzioni atte ad evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra.

ART. 3 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dovrà eseguire e mantenere in regolare stato di manutenzione tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale della risorsa idrica sotterranea. Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza. La quantità di acqua concessa dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni o modificazioni e dovrà quindi essere costantemente correlata all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Le camerette ed i locali avanpozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo da contaminazioni ambientali dirette.

La ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese procurarsi dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni da questi stabilite.

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà essere richiesto all'Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933.

La ditta concessionaria dovrà comunicare entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300,2436,2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi o della falda acquifera sotterranea si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere, o di obbligare il concessionario a cementare il pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 5 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone demaniale pari ad € 125.46 (euro CENTOVENTICINQUE/46), in conto 2013, calcolato ai sensi della legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiornarsi annualmente in base al tasso di inflazione programmato. Tale canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, comma 6, del T.U. di Legge 11.12.1933 n. 1775.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- Il pagamento dei canoni arretrati a decorrere dal 10.08.1999, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L. 36/1994 che ha dichiarato la pubblicità di tutte le acque;

- il pagamento di una somma pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- il versamento di una somma pari a un quarantesimo del canone, quale contributo idrografico, a termini del II comma, art. 7 del T.U. n. 1775/1933.
- Il versamento delle spese di istruttoria.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le altre spese inerenti alla concessione.

ART. 7 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

La società utente della derivazione s'impegna a comunicare alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 8 - DOMICILIO LEGALE

Il presente disciplinare è sottoscritto dalla Ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola con sede in Comune di LONIGO P. I.V.A. 03055190247.

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in LONIGO presso la sede comunale.

Ai sensi del D.P.R. 02.11.1979 n. 784 il numero di C.F. assegnato dal Ministero delle Finanze alla Regione


Veneto è 80007580279.

IL CONCESSIONARIO



IL DIRETTORE

Dott. Ing. Marco Dorigo



MURARO ROBERTO

SEZ A FOG IX

